

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 27.09.2023, alle ore 18.30, presso la sede operativa dell'associazione corale e musicale denominata "ACCADEMIA TREVISO MUSICA" in viale della Repubblica n.7/C a Villorba, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione ACCADEMIA TREVISO MUSICA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea il signor Paolo Ruggieri e quale Verbalizzante la signora Anna Leoni.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente che recita: "L'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, in prima convocazione; in seconda convocazione non è richiesto un quorum costitutivo" per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

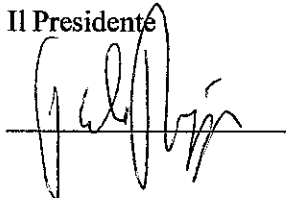
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

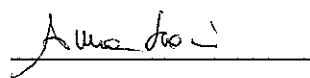
- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.25 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 10 OTT. 2023 al N° 2958 Priv.S.3



Esatti €

PER IL DIRETTORE: *[Signature]*
PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

[Signature]
CASSIERA

STATUTO

"ACCADEMIA TREVISO MUSICA APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'associazione Accademia Treviso Musica costituita in data 01 marzo 2010, diventa, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, un Ente del Terzo Settore denominato: "ACCADEMIA TREVISO MUSICA APS". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in viale della Repubblica, 7/C nel comune di Villorba (TV). Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo dell'associazione è quella di promuovere la condivisione, l'approfondimento, la diffusione della cultura musicale in tutti i suoi aspetti privilegiandone quello artistico, comunicativo, formativo, educativo, nell'ottica di uno sviluppo armonico della persona senza distinzione di età e rivolgendo attenzione anche alle situazioni di svantaggio fisico, sociale o economico.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 alle seguenti lettere:

- Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interessi generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- Lettera u) Beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attivazione, svolgimento e gestione di corsi di educazione e insegnamento musicale, sia strumentale che di canto, di propedeutica musicale, di teatro in musica, di attività di cori, bande e filodrammatiche
- produzione, allestimento e rappresentazione di concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie
- organizzazione di conferenze, convegni, concorsi, masterclass, saggi, laboratori, atelier e mostre aventi come oggetto la musica, la ricerca musicologica e ogni altra attività connessa da tenersi nella sede istituzionale e/o in altre realtà del territorio
- produzione di materiali editoriali legati alla propria attività (audio/video, dischi, testi didattici, partiture, arrangiamenti musicali e pubblicazioni in genere)
- incontri di ascolto guidato
- lezioni-concerto
- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per educatori e insegnanti, corsi di perfezionamento per musicisti
- creazione di scambi culturali, gemellaggi musicali
- promozione di iniziative musicali e culturali in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero
- attivazione di convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, di grafica e d'immagine al fine di promuovere e divulgare l'attività dell'associazione;
- realizzazione di progetti di solidarietà nel caso si ravvisino particolari situazioni di emergenza o disagio sociale, in attuazione dell'attività di interesse generale "U", prevista nello statuto;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra esposte purché, rispetto ad esse, siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione dell'Associazione (detto anche "Consiglio Direttivo") e dovranno essere coerenti con le finalità dell'Associazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera prevalentemente nella Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, le associazioni di promozione sociale e altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro purché nella misura non superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (n.7 soci). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione di nuovi associati non prevede limitazioni inerenti a:

- condizioni economiche
- discriminazioni di qualsiasi natura.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Per quanto riguarda i soci minorenni, l'esercizio del diritto di voto verrà esercitato da un genitore o chi ne fa le veci. Inoltre i soci minorenni non possono candidarsi alle cariche sociali. Per quanto riguarda gli aderenti (enti associati), essi potranno partecipare al voto e candidarsi alla cariche sociali tramite il loro rappresentante legale o suo delegato;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea, se iscritti nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente (Consiglio Direttivo).

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione. Ciò senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione della quale è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto dell'associazione con la presenza di almeno META' + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

In caso di grave impossibilità a svolgere l'assemblea in presenza, è ammessa la partecipazione dei soci all'assemblea stessa, da remoto (su piattaforma on line) purché tale modalità sia palesata nell'avviso di convocazione.

E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo. La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea dei soci. Coloro che vengono nominati all'interno dell'Organo di amministrazione devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri (sempre comunque in numero dispari) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 3 mandati consecutivi (salvo diverse successive disposizioni di legge e/o ministeriali).

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) può essere convocato attraverso idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione almeno entro 3 giorni dalla data di convocazione.

L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge al suo interno il Presidente e le altre cariche sociali,
- determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore),

- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e quelle di recesso dei soci,
- nomina il Direttore artistico ed eventuali collaboratori che propongono i progetti musicali e si occupano del buon funzionamento delle attività nell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) ed è nominato dai membri dell'Organo di amministrazione come le altre cariche degli altri componenti dell'Organo stesso.

Ai componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) degli altri organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di amministrazione, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo Settore.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione che poi provvede alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea (ordinaria e straordinaria) e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo - eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- A) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- B) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- C) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Tale obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Si deve nominare il revisore legale quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- A) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
- B) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
- C) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), dell'organo di controllo (se istituito), e degli altri organi sociali (se istituiti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta motivata formulata per iscritto all'Organo di amministrazione con indicate le motivazioni della richiesta, l'autodichiarazione di non estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire alla presenza del Responsabile legale dell'associazione o del Direttore artistico o di altra figura incaricata.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dei soci per la partecipazione ad attività formative ed educative organizzate dall'associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi così come disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzabile per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione, al fine di un'eventuale ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma pari a € 15.000,00 liquida e disponibile, oppure in parte liquida e disponibile e in parte costituita da beni.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
- L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
- Salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal Primo settembre al 31 agosto di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo Settore.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Se l'ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, dovrà depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto salvo comunque che la qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a scrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione decisa dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.14, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile alle leggi vigenti in materia.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS e/o APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

